

Addì, 6 giugno 2014

Tra

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claaì

e

CGIL, CISL, UIL

premessò

che le parti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013), e dal DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. 29 aprile 2014, e tenuto conto delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 e n° 9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1

convengono


di proseguire sulla base della gestione condivisa nell'attuazione della disciplina del DPCM 22 gennaio 2013, richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014 e facendo salvi eventuali accordi sottoscritti nel 2013, che condiziona l'applicazione della relativa agevolazione fiscale delle retribuzioni di produttività corrisposte in base a contratti collettivi di secondo livello stipulati dalla parti sociali a livello territoriale o aziendale, e al fine di favorirne la più ampia diffusione su tutto il territorio nazionale e permettere, in tal modo, il determinarsi dei benefici previsti per i lavoratori;

che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 ai sensi della lettera b) e c) dell'accordo quadro 13 maggio 2013, hanno già comportato l'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della normativa richiamata in premessa, e dunque possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione;

sull'opportunità di definire un accordo quadro, quale modello di riferimento per intese sindacali a livello territoriale.

Le parti si impegnano, ciascuna con le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e ai lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione e ad offrire assistenza alle realtà che devono depositare per la prima volta eventuali accordi.

Confartigianato, Imprese



CNA



CASARTIGIANI



CLAAI



CGIL



CISL



UIL



Accordo quadro

valido per le Regioni che nel 2013 hanno sottoscritto accordi per la detassazione

Addi.....

Tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl e Uil

Premesso che

- l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito anche per il periodo di imposta relativo all'anno 2014 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, già previste dal comma 481 della medesima legge;
- in attuazione a tale norma è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. 29 aprile 2014 che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22/01/2013;
- sono state pubblicate le circolari applicative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 e n° 9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1;
- si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività delle singole imprese,;

si è concordato quanto segue

1) il presente accordo si applica nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro che applicano uno dei c.c.n.l. sottoscritti dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe e dalle Associazioni datoriali dell'artigianato; nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo; nei confronti dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti e delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali;

2) i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede nel territorio l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, così come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione a voci retributive – così come previste nella circolare n° 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale regionale del.....(data accordo regionale) 2013. Dovranno, in ogni

caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.

3) le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal la regione in cui ha sede legale l'azienda.

Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collettivi regionali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

l'agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione corrisposta che sulle eventuali relative maggiorazioni;

4) le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM 19 febbraio 2014.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL

Accordo quadro detassazione 2014

Addi.....

Tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Clai e Cgil, Cisl e Uil


Premesso che

- l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito anche per il periodo di imposta relativo all'anno 2014 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, già previste dal comma 481 della medesima legge;
- in attuazione a tale norma è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. 29 aprile 2014 che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22/01/2013;
- sono state pubblicate le circolari applicative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 e n° 9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1;
- si intende con il presente accordo sindacale promuovere la contrattazione collettiva territoriale per migliorare la competitività e la produttività delle singole imprese,;

si è concordato quanto segue

1) il presente accordo si applica nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro che applicano uno dei c.c.n.l. sottoscritti dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe e dalle Associazioni datoriali dell'artigianato; nei confronti delle imprese e dei datori di lavoro aderenti ad una delle Associazioni datoriali stipulanti il presente accordo; nei confronti dei dipendenti delle Associazioni imprenditoriali stipulanti e degli enti e delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali;

2) i datori di lavoro applicheranno ai dipendenti occupati in aziende con sede nel territorio l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, così come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione a voci retributive – così come previste nella circolare n° 15/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza del normale orario di lavoro. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.



Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni sopra richiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dalla contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collettivi territoriali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.

3) l'agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di retribuzione corrisposta che sulle eventuali relative maggiorazioni;

4) le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che lo stesso è pienamente conforme coerente con le finalità e le norme contenute nel DPCM 22 GENNAIO 2013.

5) il presente Accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula dello stesso presso la Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di regione, a cura di una delle Parti firmatarie.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in base ai sistemi contrattuali di riferimento.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL